



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 5 – EDILIZIA E URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO

SEZIONE ISPETTORATO EDILIZIO

Parco della Resistenza – 00053 Civitavecchia (RM)

e-mail: urbanistica@comune.civitavecchia.rm.it

sandro.stocchi@comune.civitavecchia.rm.it.

Tel. 0766/590306 – fax 0766/590307

Ufficio Ispettorato Edilizio

Prat. n. 89/2010

Prot. n. 111329

Ord. n. 578

Civitavecchia, 27 dicembre 2017

IL DIRIGENTE

Premesso che

- Con Determina Dirigenziale n° 798 del 28/03/2011, lo scrivente Servizio ha emesso provvedimento di annullamento in autotutela della DIA del 05/01/2010 prot. n. 285, presentata dal Sig. Gaballo Claudio in qualità di amministratore della Soc. Face to Face s.r.l. - riguardante le demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale con ulteriore ampliamento volumetrico ai sensi degli artt. 4 e 6 della L.R. n. 21/2009;
- il titolo edilizio è stato annullato poiché sprovvisto di autorizzazione paesaggistico, in quanto l'area ubicata in Via Terme di Traiano - Civitavecchia e distinta al N.C.E.U. Fg. n. 16 part.lla n. 926 , è interessata da Vincolo paesaggistico - TAV B ai sensi dell' art. 41 (protezione aree di interesse archeologico) delle NTA del PTPR ed ricadente in " Zone soggette a vincolo speciali di non in edificabilità" relativo alla fascia di rispetto della variante Aurelia come disciplinate dall' art. 31 lett. c) delle NTA di PRG;
- lo scrivente ufficio con personale del Comando di Polizia Municipale, in data 26/10/2017 ha effettuato un sopralluogo presso l'area summenzionata per verificare eventuali illeciti edilizi, riscontrando uno scavo per fondazione avente dimensioni di ml 34.00 x ml 20.00 con profondità media di ml 3.00. al cui interno sono stati rilevati armature metalliche delle fondazioni poggianti su basamento di cemento livellante;

Vista

- la Determina Dirigenziale n° 798 del 28/03/2011 notificata agli interessati con valore di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;
- la Sentenza del TAR Lazio ROMA Sez. II bis n° 7585/2014;
- la Sentenza del Consiglio di Stato Sez. Quarta n° 399/2016 del 2/2/2016;

Rilevato

- che l'intervento, a seguito dell'annullamento del titolo edilizio, si configura come intervento in assenza di permesso a costruire in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in violazione agli artt. 31 e 44, co. 1 lett. C del DPR 380/01;
- che conseguentemente all'annullamento del titolo edilizio sono necessari la rimozione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello stato dei luoghi, quale riconfigurazione piano altimetrica dell'andamento naturale del suolo;

Visti

- DPR n. 380/2001 e s.m.i.;
- L.R. n. 15/2008
- D.lgs n. 42/2004
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 5 Urbanistica e Edilizia, Demanio e Patrimonio;

per tutto quanto sopra richiamato e specificato,

ORDINA

*LA RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE E IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
QUALE RICONFIGURAZIONE PLANOALTIMETRICA*

l'esecuzione della presente ordinanza a cura e spese del soggetto destinatario entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza;

AVVISA

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza:
 - che in caso di accertata inottemperanza alla presente Ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni (novanta) dalla notifica, l'opera sarà demolita dal Comune a spese del responsabile dell'abuso e si provvederà ad irrogare, ai sensi dell'art.31 comma 4-bis del DPR n.380/2001 come introdotto dall'art.17 della L. n.164/2014, anche la "...sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti...", tenuto conto altresì delle disposizioni della L.R. n.15/2008 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n.46/2013;

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica;

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata a
 1. GABALLO Claudio nato a Civitavecchia (Roma) il 07/02/1977 - C.F. GBLCLD77B07C773Z residente in Civitavecchia amministratore della Soc. Face to Face s.r.l. - Via Copenhagen 40 - Roma 00144;
 2. CENSASORTE Marco nato a Civitavecchia il 23/01/1947 - C.F. CNSMRC47A23C773H - residente a Civitavecchia in C.rso Centocelle n° 27
 3. GABALLO Rosanna nata a Trani (BA) il 10/08/1954 - C.F. GBLRNN54M50L328U - residente a Civitavecchia in C.rso Centocelle n° 27
- che la presente Ordinanza venga trasmessa
 1. al Sig. Presidente della G.R.L. - Settore Vigilanza Urbanistica - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 in Roma;
 2. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale - Via Cavalletti 2 - cap 00186 ROMA;
 3. al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia per osservanza del presente provvedimento;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sandro Stocchi

Il Dirigente
Arch. Lucio Contardi